



COMUNE DI BREMBATE

DELIBERAZIONE N. 12

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione aliquota addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'anno **Duemilasedici** addì **Sette** del mese di **Aprile** alle ore 19.20, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

1.	DONEDA	Mario
2.	CARRARA	Alessandro G.
3.	PENNATI	Selene
4.	RUGGERI	Massimo
5.	CORNELLI	Emilio
6.	CARMINATI	Giulia
7.	BOSCHINI	Carlo
8.	DELPRATO	Michela
9.	PLATI	Gabriella
10.	VITALI	Fabrizio
11.	LOMBONI	Agnese
12.	PESENTI	Angelo

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
Totale	
11	1

Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Sig.ra BONETALLI Veronica, Sig.ra FERRARI Savina, Sig.ra MARCANDALLI Patrizia e Sig. ROSA Luca. Partecipa il Segretario Comunale MOROLI Dott.ssa Franca, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mario DONEDA – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Ha illustrato il punto il cons. Carrara nell'ambito della descrizione generale del bilancio 2016, riportata nella videoregistrazione della seduta agli atti della segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminati:

- il D.lgs. 28/9/1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, c.1, della L.13/5/1999 n. 133, dall'art. 6, c.12, della L.23/12/999 n. 488, dall'art. 28, c.1, della L.21/11/2000 n. 342, dall'art. 67, c. 2, della L.23/12/2000 n. 388 e dall'art. 11 della L.18/10/2001 n. 383, il quale istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

- l'art. 54, c.1 e 2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/3/ 1998 n. 56 e dall'art. 54 della L.23/12/2000 n. 388, che testualmente recita:

“Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

l-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”;

- l'art. 3, c.1, lett. a), della L.27/12/2002 n. 289 che dispone che gli aumenti dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, deliberati successivamente al 29/9/2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo, ai sensi del D.Lgs. 28/8/1997 n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 dell'11/2/2003 che reca ulteriori precisazioni in ordine alla sospensione degli aumenti dell'addizionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, c. 51, L. 30/12/2004, n. 311 che dispone:

“Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.”

- l'art. 1, c. 61, L. 30/12/2004, n. 311, come modificato dall'art. 1, c.165, L. 23/12/2005, n. 266 che dispone che la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito è confermata sino al 31/12/2006;

- l'art. 1, c.168, della L.27/12/2006, n. 296, che così dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 1, c.142, della L.27/12/2006, n. 296, che testualmente dispone:

“All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

- la L.8/6/1990, n. 42 di riforma del sistema delle autonomie locali, all'art. 32, lett. g) demanda alla competenza dei consigli comunali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con conseguente esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all'adeguamento delle aliquote del tributo;
- l'art.1, c.11, del D.L.13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella L.14/9/2011, n. 148, come modificato dall'art.13, c.16, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L.22/12/2011, n. 214, in base al quale il Comune con delibera di natura regolamentare può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,80%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- il c.26 dell'art. 1 della L.28/12/2015 n. 208 che prevede il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Richiamato il vigente regolamento per l'addizionale comunale all'I.R.PE.F.;

Visto l'art. 27, c.8, della L. 28/12/2001, n. 448 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

Ritenuto, per l'anno 2016, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F., in ragione di 0,8 punti percentuali;

Quantificato in euro 870.000,00 il gettito dell'addizionale I.R.PE.F. derivante dall'applicazione dell'aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno di imposta 2012, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Cons. Plati rileva che l'aliquota poteva essere abbassata o differenziata.

Risponde Dott. Crippa che ciò potrebbe essere una scelta politica in futuro. In via prudenziale, non è stato possibile fare diversamente.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Plati, Vitali, Lomboni), astenuti n. 1 (Pesenti), resi in forma palese,

DELIBERA

Di confermare, per l'anno 2016, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in ragione di 0,8 punti percentuali.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Plati, Vitali, Lomboni), astenuti n. 1 (Pesenti), resi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal al

Addì

Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.

Il Segretario comunale
Addì